

 Atto di Consiglio	Area Risorse Finanziarie Informati: Area Quartieri , Economia	N. Proposta: DC/PRO/2024/17
Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE , AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845": AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI PARTENARIATO SOCIALE .		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO

Richiamato

il vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.g. n. 146397/2021 e ss.mm.ii. tra cui, ultima, la delibera DC/PRO/2023/49 P.g. n.483446/2023 .

Premesso:

- che, il nuovo codice degli appalti e contratti, D. lgs 36/2023, ha introdotto all'art. 201 significative novità in materia di partenariato sociale ;
- che, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, la norma riformula ed accorpa le previsioni di cui agli artt. 189 e 190 del codice del 2016 ("interventi di sussidiarietà orizzontale" e "baratto amministrativo" che disciplinavano peculiari forme di PPP "sociale"), con lo scopo di razionalizzare e semplificare, evitando duplicazioni e sovrapposizioni ed introducendo una nozione unitaria di "partenariato sociale" quale tipica forma di collaborazione tra i privati e la Amministrazione per la realizzazione di fini di interesse generale e, dunque, di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione.

Considerato :

- che, l' articolo 201, ai commi 1 e 4, prevede che gli enti concedenti stabiliscano, con atto generale per la conclusione di contratti di partenariato sociale, i criteri e le condizioni, nonché i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione di detti contratti, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore ;

- che i contratti di partenariato sociale hanno a oggetto una o più delle prestazioni puntualmente elencate alle lettere a); b); c) del comma 1;

- che l' articolo 201, comma 2, indica contenuti e limiti dei contratti di partenariato sociale, mentre il comma 3 del medesimo articolo individua i soggetti che possono concludere detti contratti.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, introdurre un nuovo articolo (art. 68 ter) connesso all'art. 201 del D.lgs. 36/2023 che preveda agevolazioni per interventi di partenariato sociale.

Stabilito dunque che, per iniziative di partenariato sociale, finalizzate alla realizzazione di interventi di interesse generale, compreso il decoro urbano, con le modalità disciplinate dall'art. 201 del D.Lgs. 36/2023, può essere concessa una riduzione del 50% del canone di occupazione di suolo pubblico a condizione che l'oggetto dell'occupazione per cui è dovuto il canone rientri nel contesto del progetto di partenariato e delle attività in esso contemplate .

Dato atto:

- che le iniziative di partenariato possono essere attivate nell'ambito di atti di programmazione dell'Amministrazione comunale che individui ambiti, anche territoriali e finalità delle iniziative;

- che nell'accordo di partenariato deve essere indicato l'importo del canone oggetto di riduzione;

- che l'importo della riduzione del canone non può comunque superare il costo degli interventi di interesse generale oggetto del partenariato ;

- l'agevolazione viene concessa per tutta la durata del partenariato e decade qualora si realizzi una delle ipotesi di decadenza della concessione di cui all'art. 62 del Regolamento e nei casi di mancato o incompleto adempimento degli impegni che formano oggetto del partenariato .

Valutato, infine, di intervenire sugli articoli 10 (commi 1-2-6-9) e 16 (commi 1 e 2; introduzione del comma 1 bis) al fine di meglio specificarne/integrarne i contenuti e correggere refusi e imprecisioni.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell' allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto.

Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Considerato che il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Dato atto che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 - e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 - non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente

l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni".

Rilevato che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'Ente perché questa eventuale agevolazione, in ragione della esiguità del gettito presunto, non determina una minore entrata rispetto agli stanziamenti già previsti.

Preso atto che non necessita il parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali.

Visti l'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate.

Ritenuto di approvare le allegate modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Preso atto, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

Sentiti il Settore Economia e l'Area Quartieri.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845 approvato con delibera PG.N.146397/2021, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento ha efficacia a decorrere dal 01.01.2024.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.